



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bergamo

Sezione Quarta Civile

Il Tribunale, in persona del giudice Silvia Russo,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6143/2015 R.G. promossa da:

CONDOMINIO di (C.F.), in persona
dell'amministratore *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. e con
elezione di domicilio presso il suo studio in , via , come da
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

ATTORE APPELLANTE

contro

(C.F.), in qualità di genitore esercente la
potestà sul minore (C.F.), con il patrocinio
dell'avv. e con elezione di domicilio presso il suo studio in
, via , come da procura allegata alla comparsa di costituzione di
nuovo difensore;

CONVENUTA APPELLATA

CONCLUSIONI

All'udienza del 27 ottobre 2020, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni
nei termini di seguito riportati.

Parte attrice appellante



“Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice d’appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento dei motivi dedotti nell’atto di citazione in appello ed in riforma della sentenza n. 431/15, emessa dal Giudice di Pace di Bergamo dott. Giuseppe Gianoli, pubblicata il 21 aprile 2015, integralmente rigettare e disattendere, in quanto illegittima e infondata in fatto e in diritto, l’opposizione proposta da _____ all’ingiunzione di pagamento n. 3123/2012 del Giudice di Pace di Bergamo, con la conseguente conferma del decreto monitorio suddetto.

Con la conferma, altresì, del rigetto dell’opposizione al precetto e con la conseguente condanna dell’appellata all’integrale rifusione di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio ovvero, in subordine, con la compensazione integrale tra le parti, per gli stessi motivi rilevati dal Giudice di pace, di tutte le spese ed i compensi professionali rispettivamente sostenuti”.

Parte convenuta appellata

“Voglia il Tribunale di Bergamo, disattesa e respinta ogni contraria istanza e deduzione e con ogni conseguente provvedimento, confermare la Sentenza n. 431/15 del Giudice di Pace di Bergamo, pubblicata il 21 aprile 2015 e notificata in data 24 aprile 2015, resa nel giudizio n. 3026/2013 R.G. – con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3123/2012 del Giudice di Pace di Bergamo e, in ogni caso, accertare l’insussistenza e l’inesigibilità del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto dal Condominio _____ di _____ revocare, annullare, dichiarare nullo o comunque rendere privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 3123/2012 del Giudice di Pace di Bergamo.

Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte, il Condominio _____ di _____ ha impugnato la sentenza n. 431/2015 emessa dal Giudice di Pace di Bergamo, con la quale è stata accolta l’opposizione proposta da _____



in qualità di genitore esercente la potestà sul minore Luca Locatelli avverso il decreto ingiuntivo n. 3123/2012, avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali.

Il Condominio ha premesso che l'originario proprietario dell'unità immobiliare in relazione alla quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo n.3123/2012,

, ha nominato proprio erede il figlio con testamento olografo pubblicato in data 31 marzo 2011.

L'appellante ha quindi lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui il Giudice di Pace ha ravvisato il difetto di legittimazione passiva del minore, in mancanza di prova della intervenuta accettazione della eredità paterna nelle forme di cui all'art. 484 c.c. (*i.e.* con beneficio di inventario) e ha concluso chiedendo al Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare l'opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.

Il minore si è costituito in persona della madre esercente la potestà genitoriale, depositando in data 9 ottobre 2015 la propria comparsa di risposta, con la quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

Il giudizio è stato dichiarato interrotto con provvedimento depositato in data 4 maggio 2016, a seguito della morte del procuratore della parte appellata, ed è successivamente stato riassunto.

Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 27 ottobre 2020, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va chiarito che la presente impugnazione ha ad oggetto i soli capi della sentenza n. 431/2015 del Giudice di Pace di Bergamo inerenti alla opposizione al decreto ingiuntivo n. 3123/2012. L'opposizione a precetto contestualmente proposta da in primo grado è stata rigettata dal Giudice di Pace e su tale pronuncia nessuna delle parti ha formulato deduzioni, con la conseguenza che essa è divenuta definitiva.



Ciò posto, si evidenzia che dagli atti e dai documenti acquisiti al processo risultano dimostrate, o comunque non contestate, le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione.

L'unità immobiliare in relazione alla quale il Condominio di ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto era di proprietà di , padre di i, deceduto in data 24 marzo 2011.

Con testamento olografo, ha istituito proprio erede universale il figlio minore .

Quest'ultimo, rappresentato dalla madre , ha accettato l'eredità del padre con beneficio di inventario successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo opposto e prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Già nel corso del giudizio innanzi al Giudice di Pace, ha espressamente dato atto sia dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (verbale di udienza del 5 febbraio 2014) sia del deposito dell'inventario (verbale di udienza del 24 settembre 2014); inoltre, nella comparsa conclusionale del presente giudizio di appello, la stessa ha precisato, per tramite del procuratore costituito, anche la data della accettazione dell'eredità, indicandola nel 23 settembre 2013.

Il Giudice di pace ha fondato la propria decisione sul presupposto, rilevato d'ufficio in sentenza, della mancanza di prova della intervenuta accettazione della eredità con beneficio di inventario da parte della madre del minore. La questione rientra effettivamente fra quelle rilevabili d'ufficio (v. Cass.2276/1995); tuttavia, la statuizione pronunciata del Giudice di pace è in contrasto con le emergenze processuali del giudizio di primo grado, delle quali si è sopra dato conto.

Pertanto, è necessario verificare se l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3123/2012 sia meritevole di accoglimento anche tenendo in considerazione la intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario in nome e per conto del minore .

La parte appellata ha incentrato la propria difesa a questo riguardo sulla insussistenza della qualità di erede in capo a al momento della emissione del decreto



ingiuntivo e sulla mancata proposizione da parte del Condominio di domande diverse dalla conferma del decreto ingiuntivo stesso. Da tali circostanze deriverebbe, secondo la tesi in discussione, l'impossibilità di prendere in considerazione ai fini della pronuncia di merito gli eventi successivi alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.

In risposta a tali argomentazioni, è utile rammentare che nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire e a contraddire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali, *“sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione”* (v. Cass. n.26769/2014).

Inoltre, l'opposizione a decreto ingiuntivo *“instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto”* (Cass. n. 14486/2019).

Facendo applicazione dei principi sopra trascritti, nonché tenuto conto delle argomentazioni già svolte e della assenza di contestazioni in merito alla sussistenza del credito vantato (e documentato) dal Condominio, il Tribunale ritiene:

- che debba essere confermata la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione – in quanto emesso in un momento nel quale non aveva ancora acquisito, per effetto della accettazione della eredità del padre con beneficio di inventario, la legittimazione passiva;
- che, in parziale riforma della sentenza impugnata, debba essere pronunciata la condanna di _____, in qualità di genitore esercente la potestà su _____, a corrispondere in favore del Condominio _____ di _____ la



somma di euro 3.488,57 oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento degli oneri condominiali in capo al *de cuius* al saldo effettivo.

Le spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, liquidate direttamente in dispositivo, sono poste a carico della parte appellata, in quanto maggiormente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna _____, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore _____, a corrispondere in favore del Condominio _____ di _____ la somma di euro 3.488,57 oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento degli oneri condominiali in capo al *de cuius* al saldo effettivo;
- 2) Condanna la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano:
 - o per il giudizio di primo grado, in euro 903,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
 - o Per il giudizio di secondo grado, in euro 1.215,00 per compensi e in euro 174,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.

Così deciso in Bergamo il 12 novembre 2020

il Giudice

dott. Silvia Russo

